

PRG



CITTA' DI TORINO

PROGETTO PRELIMINARE

Dicembre 2025

titolo documento

Contributo per la dimostrazione della delimitazione dei Beni art. 142, comma 1, lettera c. del D. lgs. 42/2004, in ottemperanza all'art. 14, comma 9 delle NdA del PPR

codice documento

T08-A4-00

Il sindaco

Stefano Lo Russo

L'assessorato P.R.G., Urbanistica, Edilizia privata, Coordinamento grandi progetti, Grandi Infrastrutture nel Settore Trasporti

Paolo Mazzoleni

Progetto a cura del Dipartimento Urbanistica ed Edilizia Privata

Direttrice: arch. Emanuela Canevaro

Responsabile del Procedimento
Servizio Nuovo Piano Regolatore: arch. Daniela Cevrero

Con il contributo di

Tutti i dipartimenti della Città di Torino
Politecnico di Torino
Città Metropolitana di Torino, Direzione Azioni Integrate con gli EE.LL.,
Unità Tutela del Territorio

Con il supporto operativo di

INFRA.TO
infrastrutture per la mobilità

INDICE

Nella Proposta Tecnica del Progetto Preliminare era stata redatta la tavola relativa ai beni paesaggistici, in adeguamento al PPR (Allegato tecnico n. 15), che non contemplava la presenza di laghi ai sensi dell'art. 15 delle NdA. In particolare l'esclusione era dovuta alla mancata individuazione dei toponimi dei laghi nella Carta Tecnica Regionale.

Nel corso delle Conferenze di Copianificazione, nei Tavoli Tecnici e nei contributi espressi dal Ministero dei Beni Culturali e dalla Regione è emersa la necessità di approfondire il tema e di produrre uno specifico elaborato dimostrativo circa la presenza o meno dei laghi da tutelare.

Pertanto, il presente elaborato è stato redatto al fine di individuare i laghi da tutelare ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera b) del D. Lgs. n. 42/2004 e come richiesto dall'art. 15 delle NdA del PPR, nonché attribuire la relativa fascia di tutela.

L'elaborato si articola in tre capitoli, per dare seguito alle prescrizioni delle Norme del PPR, in particolare alle Direttive di cui all'art. 15:

1. RIFERIMENTI NORMATIVI
2. INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA SOGGETTI A VINCOLO
3. INDAGINE SUL PRG AL 6 SETTEMBRE 1985 PER LA VERIFICA DELLE AREE ESCLUSE
4. DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPONDA AI SENSI DELL'ALLEGATO C DELLE NdA DEL PPR E DELIMITAZIONE DEI 150 METRI

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

▼ Si riportano di seguito le principali fonti normative relative all'individuazione delle fasce fluviali sottoposte a vincolo paesaggistico.

LEGGE 8 AGOSTO 1985, N. 431 (LEGGE GALASSO)

*Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n.197 del 22 agosto 1985

Conversione in legge con modificazioni del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 concernente disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.*

Art. 1.**

**La Corte Costituzionale, con sentenza n. 151, del 26-6-1986 (G.U. 2-7-1986 n. 31-bis) ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 117 e 118 della Costituzione.

"All'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29-6-1939, n. 1497:

- A. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- B. i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- C. i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11-12-1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- D. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- E. i ghiacciai e i circhi glaciali;
- F. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- G. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- H. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- I. le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13-3-1976, n. 448 (1);
- J. (1) Il decreto del Presidente della Repubblica citato concerne "Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide di importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici"; firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.
- K. i vulcani;
- L. le zone di interesse archeologico.

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e - limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione alle

altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2-4-1968, n. 1444, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22-10-1971, n. 865.

Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'art. 1 della legge 29-6-1939, n. 1497.

Art. 1-quater

[1] In relazione al vincolo paesaggistico imposto sui corsi d'acqua ai sensi del quinto comma, lettera c), dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24-7-1977, n. 616, come integrato dal precedente art. 1, le regioni, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, determinano quali dei corsi d'acqua classificati pubblici, ai sensi del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto 11-12-1933, n. 1775, possono, per la loro irrilevanza ai fini paesaggistici, essere esclusi, in tutto o in parte, dal predetto vincolo, e ne redigono e rendono pubblico, entro i successivi trenta giorni, apposito elenco.

[2] Resta ferma la facoltà del Ministro per i beni culturali e ambientali di confermare, con provvedimento motivato, il vincolo di cui al precedente comma sui corsi d'acqua inseriti nei predetti elenchi regionali.

DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42 - CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LEGGE 6 LUGLIO 2002, N. 137 (G.U. N. 45 DEL 24 FEBBRAIO 2004, S. O. N. 28)

Art. 1

1. È approvato l'unito codice dei beni culturali e del paesaggio, composto da 184 articoli e dell'[Allegato A](#), vistato dal Ministro proponente.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

...omissis...

Art. 142. Aree tutelate per legge*

1. Sono comunque di interesse paesaggistico e sono sottoposti alle disposizioni di questo Titolo:

- A. i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- B. territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- C. i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

* articolo così sostituito dall'art. 12 del d.lgs. n. 157 del 2006, poi modificato dall'art. 2 del d.lgs. n. 63 del 2008

- D. le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- E. i ghiacciai e i circhi glaciali;
- F. i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- G. i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (*norma abrogata, ora il riferimento è agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo n. 34 del 2018*);
- H. le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- I. le zone umide incluse nell'elenco previsto dal d.P.R. 13 marzo 1976, n. 448;
- L. i vulcani;
- M. le zone di interesse archeologico.

2. La disposizione di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), g), h), l), m), non si applica alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

- A. erano delimitate negli strumenti urbanistici, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee A e B;
- B. erano delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444, come zone territoriali omogenee diverse dalle zone A e B, limitatamente alle parti di esse ricomprese in piani pluriennali di attuazione, a condizione che le relative previsioni siano state concretamente realizzate;
- C. nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica, altresì, ai beni ivi indicati alla lettera c) che la regione abbia ritenuto in tutto o in parte, irrilevanti ai fini paesaggistici includendoli in apposito elenco reso pubblico e comunicato al Ministero. Il Ministero, con provvedimento motivato, può confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni. Il provvedimento di conferma è sottoposto alle forme di pubblicità previste dall'articolo 140, comma 4.

4. Resta in ogni caso ferma la disciplina derivante dagli atti e dai provvedimenti indicati all'articolo 157.

...omissis...

REGIO DECRETO 11 Dicembre 1933, n. 1775

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici

1. (articolo abrogato dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238)

2. Possono derivare e utilizzare acqua pubblica:

- A. coloro che posseggono un titolo legittimo;
- B. coloro i quali, per tutto il trentennio anteriore alla pubblicazione della legge 10 agosto 1884, n. 2644, hanno derivato e utilizzato acqua pubblica, limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata durante il trentennio;
- C. coloro che ne ottengono regolare concessione, a norma della presente legge.

...omissis...

4. Per le acque pubbliche, le quali, non comprese in precedenti elenchi, siano incluse in elenchi suppletivi, gli utenti che non siano in grado di chiedere il riconoscimento del diritto all'uso dell'acqua ai termini dell'art. 3, hanno diritto alla concessione limitatamente al quantitativo di acqua e di forza motrice effettivamente utilizzata, con esclusione di qualunque concorrente, salvo quanto è disposto dall'art. 45.

La domanda deve essere presentata entro i termini stabiliti dall'art. 3 per i riconoscimenti e sarà istruita con la procedura delle concessioni.

5. In ogni provincia è formato e conservato a cura del ministero delle finanze il catasto delle utenze di acqua pubblica.

Per la formazione del catasto tutti gli utenti debbono fare la dichiarazione delle rispettive utenze.

...omissis...

PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

Approvato con D.C.R. numero 233-35836 del 3 ottobre 2017

Norme di attuazione

...omissis...

Art. 14. Sistema idrografico

[1]. Il Ppr riconosce il sistema idrografico delle acque correnti, composto da fiumi, torrenti, corsi d'acqua e dalla presenza stratificata di sistemi irrigui, quale componente strutturale di primaria importanza per il territorio regionale e risorsa strategica per il suo sviluppo sostenibile. In coerenza con gli strumenti della pianificazione di bacino e con il Piano di tutela delle acque regionale, esso delinea strategie di tutela a livello di bacino idrografico e individua le zone fluviali d'interesse paesaggistico direttamente coinvolte nelle dinamiche dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, assoggettandole a specifiche misure di tutela, e i sistemi irrigui disciplinati dall'articolo 25.

[2]. Il Ppr individua nella Tavola P4 le zone fluviali, distinguendole in zone fluviali “allargate” e zone fluviali “interne”; la delimitazione di tali zone è stata individuata tenendo conto:

- A. a. del sistema di classificazione delle fasce individuate dal Piano di Assetto Idrogeologico–PAI–(A, B e C);
- B. b. delle aree che risultano geomorfologicamente, pedologicamente ed ecologicamente collegate alle dinamiche idrauliche, dei paleoalvei e delle divagazioni storiche dei corsi d’acqua, con particolare riguardo agli aspetti paesaggistici;
- C. c. delle aree tutelate ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice.

[3]...

[4]. Ai fini dell’applicazione della normativa relativa alle zone fluviali, con riferimento alla lettera a. del comma 2, per i comuni già adeguati al PAI la delimitazione delle fasce corrisponde con quella di dettaglio stabilita in sede di adeguamento al PAI stesso ai sensi dell’articolo 27 delle norme di attuazione del PAI; con riferimento alla lettera c. del comma 2, sino alla delimitazione della fascia dei 150 metri secondo le modalità di cui all’Allegato C alle presenti norme in sede di adeguamento o variante successiva all’approvazione del Ppr, risultano operanti le attuali delimitazioni.

[5]. Nelle zone fluviali di cui al comma 2 il Ppr persegue gli obiettivi di qualità paesaggistica di cui all’articolo 8, in coerenza con la pianificazione di settore volta alla razionale utilizzazione e gestione delle risorse idriche, alla tutela della qualità delle acque e alla prevenzione dell’inquinamento, alla garanzia del deflusso minimo vitale e alla sicurezza idraulica, nonché al mantenimento o, ove possibile, al ripristino dell’assetto ecosistemico dei corsi d’acqua.

[6]. La Tavola P2, in scala 1:100.000, e il Catalogo, di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c., individuano il sistema dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua tutelati ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice rappresentandone l’intero percorso, indipendentemente dal tratto oggetto di specifica tutela. Ai fini dell’autorizzazione paesaggistica, di cui all’articolo 146 del Codice, per corpi idrici tutelati (e relativa fascia di 150 metri dalla sponda) ai sensi dell’articolo 142, comma 1, lettera c., del Codice, si intendono tutti i corpi idrici denominati “fiumi” o “torrenti” per il loro intero percorso, nonché gli altri corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 relativamente ai tratti in esso indicati, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 142, comma 2, del Codice. Eventuali precisazioni o scostamenti dei corpi idrici individuati dal Ppr dovranno essere rilevati e dimostrati dai comuni, in coerenza con l’articolo 45 delle presenti norme.

Indirizzi

[7]...

Direttive

[8]...

[9]. In sede di adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, i comuni d'intesa con il Ministero e la Regione precisano, alla scala di dettaglio del piano locale, la delimitazione e rappresentazione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice sulla base dei criteri predisposti dalla Regione e dal Ministero e dell'Allegato C alle presenti norme, anche per i singoli tratti indicati nel Regio Decreto 1775/1933 limitatamente ai corpi idrici non denominati "fiume" o "torrente", nonché la precisa delimitazione degli ambiti di cui all'articolo 142, comma 2 del Codice; la Regione, ai sensi dell'articolo 5, comma 4, provvede all'aggiornamento delle banche dati del Ppr.

[10]. Nell'ambito dell'adeguamento al Ppr ai sensi dell'articolo 46, comma 2, il comune può proporre l'esclusione dei beni di cui all'articolo 142, comma 1, lettera c. del Codice, ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici; la Regione, d'intesa con il Ministero, valuta la possibilità per tali casi di attivare le procedure di cui all'articolo 142, comma 3, del Codice stesso.

...omissis...

DECRETO INTERMINISTERIALE 2 APRILE 1968, N. 1444

Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967.

Art. 1. Campo di applicazione

Le disposizioni che seguono si applicano ai nuovi piani regolatori generali e relativi piani particolareggiati e lottizzazioni convenzionate; ai nuovi regolamenti edilizi con annesso programma di fabbricazione e relative lottizzazioni convenzionate; alle revisioni degli strumenti urbanistici esistenti.

Art. 2. Zone territoriali omogenee

Sono considerate zone territoriali omogenee, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765:

- A. le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
- B. le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq;
- C. le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che risultino inedificate o nelle quali l'edificazione preesistente non raggiunga i limiti di superficie e densità di cui alla precedente lettera B);
- D. le parti del territorio destinate a nuovi insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati;

- E. le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui - fermo restando il carattere agricolo delle stesse - il frazionamento delle proprietà richieda insediamenti da considerare come zone C);
- F. le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale.

...omissis...

2. INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA SOGGETTI A VINCOLO

▼ Per l'individuazione dei corsi d'acqua soggetti a vincolo, si è proceduto al confronto tra le fonti sulla base della normativa vigente e della documentazione sotto riportata della Città di Torino e della Provincia di Torino.

Le due note di seguito riportate, sono sostanzialmente convergenti per quanto riguarda i corsi d'acqua maggiori di pianura, mentre per quelli minori di collina si è rilevata una difformità, in quanto nel documento della Città di Torino del 20 maggio 1987 veniva compreso il Rio Valli, che non risulta nel documento del 17 giugno 2003 della Provincia.

Nota della Città di Torino - Settore Amministrativo, del 20 maggio 1987 di trasmissione dell'elenco di corsi d'acqua pubblici interessanti il Comune di Torino, da cui risulta anche il Rio Valli (dallo sbocco in Po alla strada che lo traversa sotto Chiabot Parot)

CITTÀ DI TORINO		SETTORE AMMINISTRATIVO	
		IX URBANISTICA - Via Arsenale, 33	
		2563/87	Classe X pos. 9 fasc. 7 part. 1324/3
Autorità o persona che scrive		ed. Valli	
Oggetti:		Legge 8 agosto 1985 n. 431 - Vincoli paesistici relativi alle acque pubbliche di cui al T.U. 11/12/1933 n.1775 - Elenco dei corsi scorrenti nel Comune di Torino.	
Data		20 MAG. 1987	
A L. SIGNOR INGEGNERE CAPO			
AL SETTORE TECNICO VI LL.PP. - URBANISTICA			
AL SETTORE TECNICO VII - PP.RR.		←	
ALL'UFFICIO DEL PIANO REGOLATORE - Via Avellino n.6			
AL SETTORE TECNICO XIII LL.PP. - GIARDINI E ALBERATE			
AL SETTORE TECNICO XI LL.PP. - IMPIANTI SPORTIVI			
AL SETTORE AMM.VO XVIII ECOLOGIA			
		- LORO SEDI -	
Con riferimento alla precorsa corrispondenza, richiamata in particolare la richiesta in data 9 giugno 1986 del Settore Tecnico VII, si trasmette per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, copia di elenco dei corsi d'acqua pubblici interessanti il territorio di Torino pervenuto, previa richiesta di questo Settore, dal Servizio OO.PP. e Difesa del Suolo della Regione Piemonte.			
Come segnalato dal predetto Servizio regionale l'elenco allegato è stato desunto dall'Elenco principale pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale del Regno" n. 132 del 5 giugno 1920, comprendente l'intera provincia di Torino.			
Ai sensi del combinato disposto delle leggi 29/6/1939 n.1497 e 8/8/1985 n. 431 sui corsi d'acqua indicati nell'elenco risultano operanti i vincoli paesaggistici.			
IL DIRIGENTE SETTORE AMMINISTRATIVO			

Nota di trasmissione della Provincia di Torino - Settore Difesa del Suolo, del 17 giugno 2003 relativa alle zone sottoposte a vincolo idrogeologico della Città di Torino e relativa Tavola con l'individuazione della Fascia di rispetto dai corsi d'acqua pubblici ai sensi della L. 431/85 (150 metri)

(10 V 2002)

Arch. GILARDI
BERSIA
GUGLIOTTA

PROVINCIA DI TORINO

AREA TERRITORIO, TRASPORTI E PROTEZIONE CIVILE
SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

Prot. n. 158969
Struttura IA5

Torino, 17 GIU. 2003
C.so Lanza, 75
10031 - TORINO

SETTORE STRUMENTAZIONE
URBANISTICA

Prot. 1074
Cat. X
Data 20-6-03

Alla Divisione Edilizia e Urbanistica
Settore Strumentazione e Urbanistica
Via dell'Arsenale, 33
10121 TORINO

OGGETTO: Trasmissione documentazione relativa alle zone sottoposte a vincolo idrogeologico della Città di Torino.

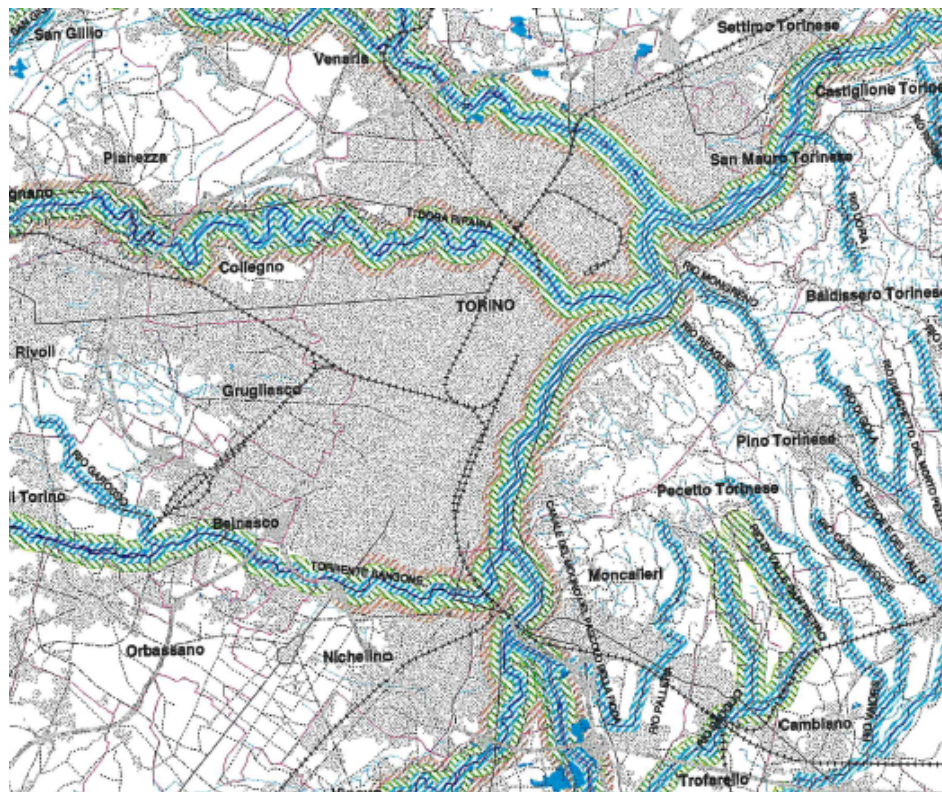
A seguito dell'incontro nel mese di gennaio tra Città di Torino e Servizio Difesa del Suolo della Provincia di Torino ed all'avvenuta consegna, nel mese di marzo, di copia della documentazione cartacea, richiesta con nota del 29.01.03, si trasmette ora copia informatizzata dalle cartografie originali delle aree ricadenti in vincolo idrogeologico della Città di Torino, elaborata nell'ambito del Progetto Vincolo Idrogeologico, promosso dal Servizio scrivente.

Nella previsione che il materiale fornito possa agevolare lo svolgimento degli adempimenti relativi vincolo idrogeologico, e rimanendo a disposizione per eventuali chiarimenti, si porgono distinti saluti.

Il Dirigente del Servizio
Dott. Donatella ALGOTTI

rossier
H:\aredati\archiv_dif_suolo\VINCOLO_IDROG\Corrispondenza\collaboraz_torino.doc

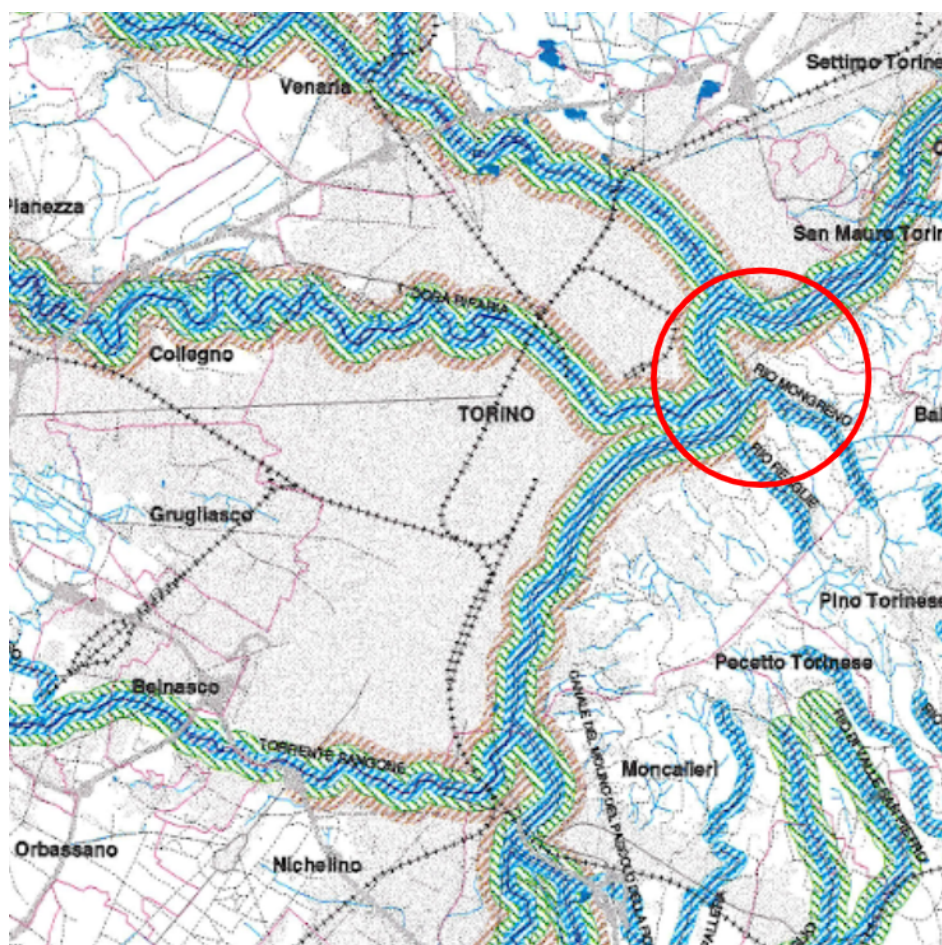
Nella Proposta Tecnica del Progetto Preliminare erano stati indicati i corsi d'acqua individuati dalla tavola della Provincia, rimandando al Progetto Preliminare ed ai tavoli di lavoro l'approfondimento sul Rio Valli.



- Acque pubbliche - ex R.D. 11/12/33 n.1775
- Fascia di rispetto dai corsi d'acqua pubblici ai sensi della L. 431/85 (150 metri)
- Tratti elencati in allegato all' art. 20 del PTR
- Ambiti di competenza del Magistrato per il Po

Simbologia della base topografica

- Autostrade e superstrade
- Strade statali
- Strade provinciali
- Strade comunali
- Ferrovie
- Limite provinciale
- Limiti comunali
- Idrografia
- Curve di livello
- Aree urbanizzate



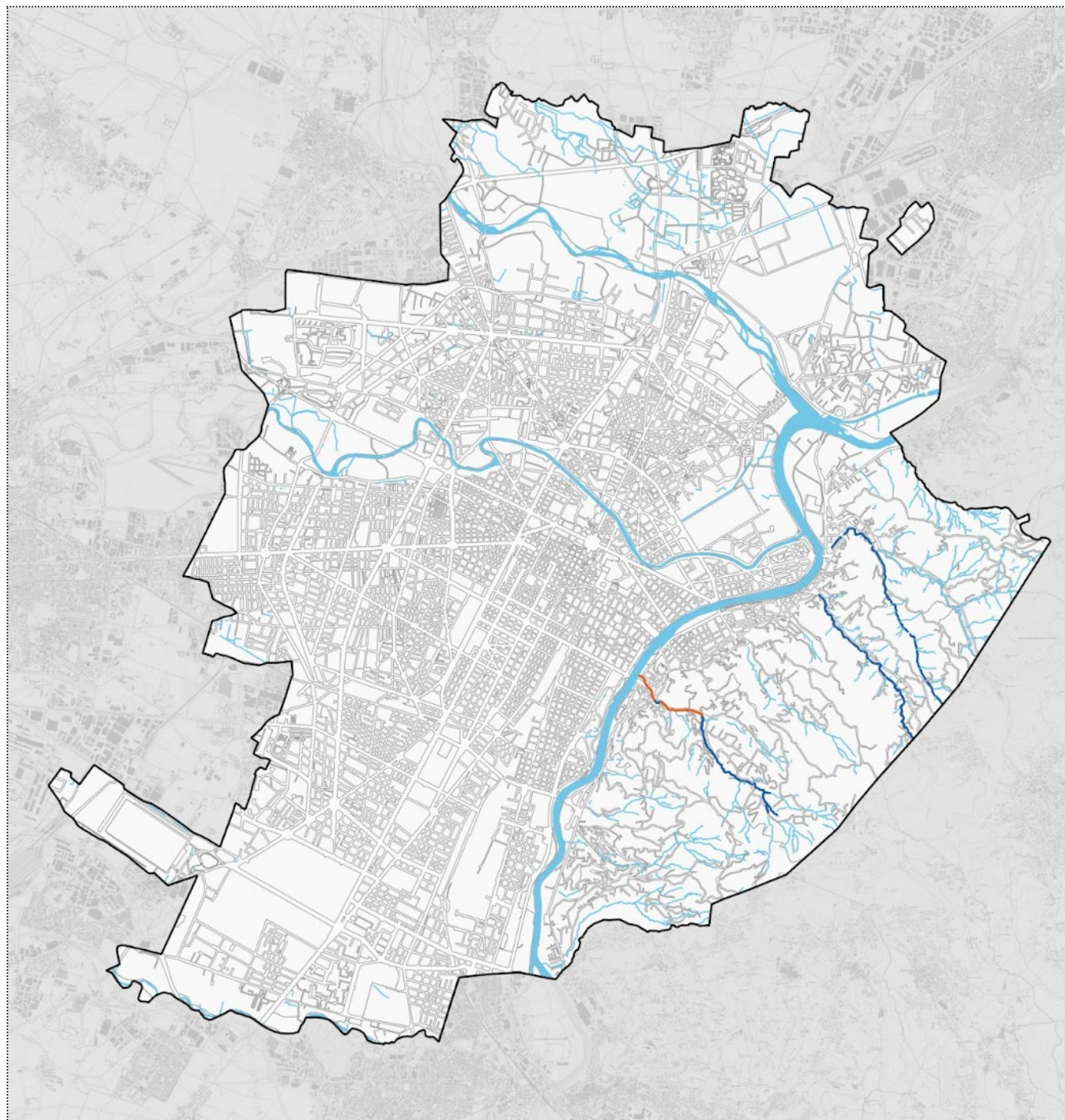
A seguito dell'analisi della documentazione e di ulteriori ricerche (rilievi sull'esistente, tavola storica 1879, catasti storici), sono stati individuati i corsi d'acqua Rio Mongreno e Rio Reaglie.

Il 10 novembre 2021 si è tenuta una riunione tecnica con il Ministero dei Beni Culturali e la Regione Piemonte nel corso della quale è stato illustrato il metodo di lavoro per la definizione delle fasce e le tavole di adeguamento, che hanno riscontrato il parere favorevole degli Enti. È stato inoltre approfondito il tema relativo al Rio Valli, presente negli elenchi delle acque pubbliche nella Nota della Città di Torino - Settore Amministrativo del 20 maggio 1987, ma non compreso nella Tavola P2 del PPR e nella Tavola della Provincia.

A seguito di ulteriori approfondimenti, attraverso la ricerca del toponimo nelle tavole storiche e catastali a partire dal Settecento/Ottocento in poi, si ritiene comprovata la corrispondenza del Rio Valli con il Rivo Paese o Rio Val Salice. Pertanto si ritiene di integrare anche detto corso d'acqua tra quelli di valore paesaggistico, anche nel primo tratto intubato fino a corso Lanza, seppur in buona parte compreso nel bene paesaggistico della Collina Torinese (A140).

Si riporta di seguito la Tavola di Studio relativa ai corsi d'acqua, in azzurro i fiumi di pianura e in blu i rii collinari.

TAVOLA CON I FIUMI E CORSI D'ACQUA DI PIANURA E DI COLLINA



PRG  **CITTA' DI TORINO**

PROGETTO PRELIMINARE

titolo documento

TAVOLA DI STUDIO

Individuazione dei corsi d'acqua soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142 lettera c) del D.lgs 42/2004

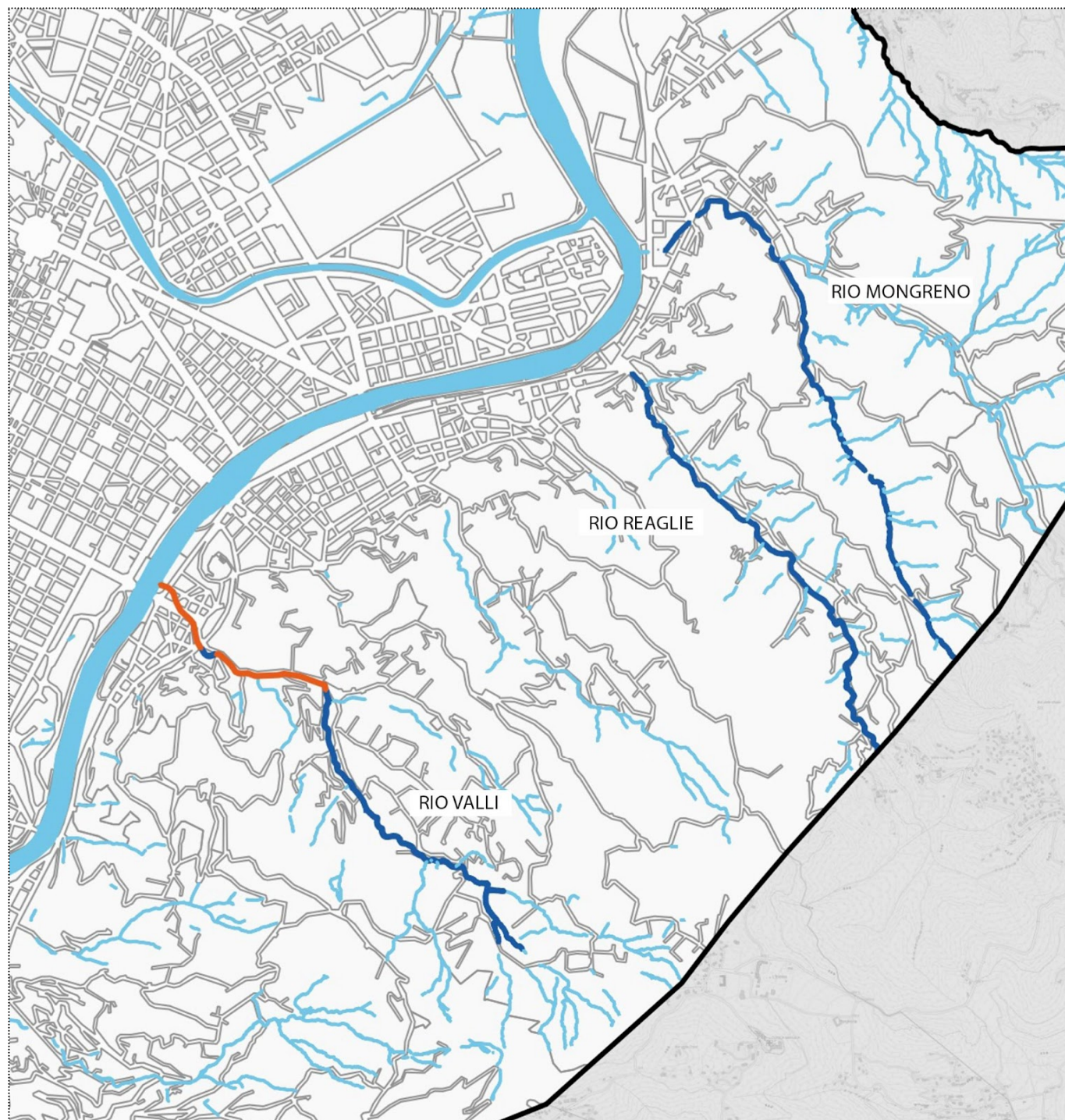
TAVOLA UNICA

Legenda

-  Fiumi e corsi d'acqua
-  Rii collinari soggetti a vincolo
-  Rii collinari soggetti a vincolo intubati
-  Confine comunale



PARTICOLARE DEI CORSI D'ACQUA DI COLLINA



PRG  **CITTA' DI TORINO**

PROGETTO PRELIMINARE

titolo documento

TAVOLA DI STUDIO

Individuazione dei corsi d'acqua soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art.142
lettera c) del D.lgs 42/2004

TAVOLA UNICA

Legenda

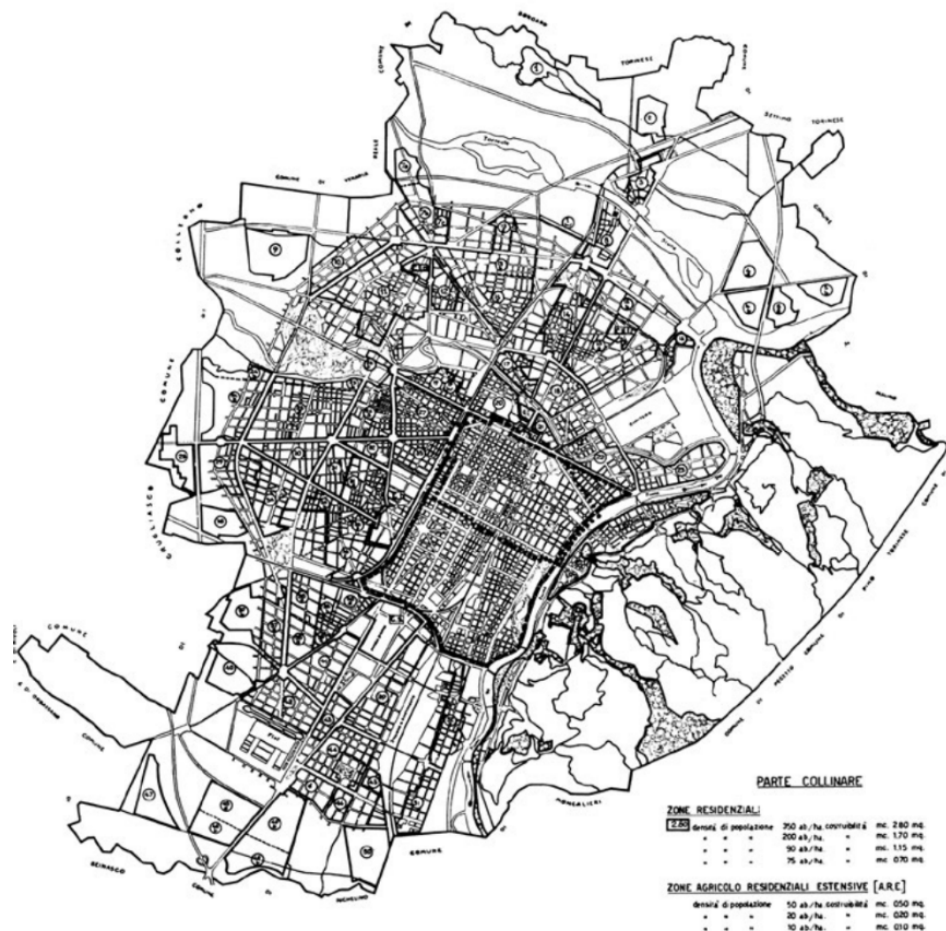
-  Fiumi e corsi d'acqua
-  Rii collinari soggetti a vincolo
-  Rii collinari soggetti a vincolo intubati
-  Confine comunale

3. INDIVIDUAZIONE DEI CORSI D'ACQUA SOGGETTI A VINCOLO

- ▼ Per individuare le aree escluse dal vincolo della cd. Galasso occorre verificare le zone omogenee A e B di cui al D.M. 1444/68 nello strumento urbanistico vigente alla data 6 settembre 1985, ai sensi dell'art. 14, comma 9 delle NdA del PPR. In tale data vigeva la Variante n. 17 al Piano Regolatore del 1959, approvata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 13 in data 09/01/1976.

Zona	Tipo	Densità ab/ha	Cubatura mc/mq
1	R	170	1.70
1bis	R	90	1.15
2	R	170	1.70
3	RM	170	1.70
4a	R	170	1.70
b	R	90	1.15
5a	R	90	1.15
b	R	90	1.15
6	R	330	4.00
7a	R	170	1.70
b	R	250	3.00
c	RM	250	3.00
8	R	250	3.00
9	R	250	3.00
10	R	250	3.00
11	R	250	3.00
12	R	330	4.00
13a	R	330	4.00
b	R	250	3.00
13c	RM	250	3.00
14	R	330	4.00
15a	R	330	4.00
b	R	250	3.00
16	R	250	3.00
17	RM	330	4.00
18	RM	330	4.00
19	R	330	4.00
19bis	RM	330	4.00
20	RM	330	4.00
21	RM	330	4.00
22	RM	330	4.00
23	RM	330	4.00
24a	R	250	3.00
b	R	170	1.70
25a	R	330	4.00
b	R	170	1.70
26a	R	330	4.00
b	R.VI	250	3.00
27	R	330	4.00
28	R	250	3.00
29	R	250	3.00
30	RM	330	4.00
31a	R	420	6.00
b	RM	330	4.00
32	R	420	6.00
33	R	420	6.00
34	RM	330	4.00
35	R	250	3.00
36a	R	420	6.00
b	R	330	4.00
c	RM	330	4.00
37a	R	330	4.00
b	R	250	3.00
38a	R	420	6.00
b	R.VL	250	3.00
c	R.VI	250	3.00
d	RM	330	4.00
39	RM	420	6.00
40	R	250	3.00
41	R	420	6.00
42	R	330	4.00
43	R	330	4.00
44	R	330	4.00
45	R	250	3.00
46	R	330	4.00
47	R	170	1.70
48a	R	250	3.00
b	R	170	1.70
49a	R	250	3.00
b	R	170	1.70
50	R	170	1.70
51	R	330	4.00
52a	R	420	6.00
b	R	330	4.00

Nella tavola “VIABILITA’ GENERALE E ZONIZZAZIONE – F. N° 8” sotto riportata per estratto, sono individuate le zone residenziali e zone residenziali-miste, con l’attribuzione ad ogni zona della categoria riferita al D.M.1444/68.



PARTE PIANA - ZONE RESIDENZIALI E RESIDENZIALI MISTE

R=Residenziale R.VI=Residenziale a villini R.VL=Residenziale a ville RM=Residenziali miste a industrie

CC=Centro Commerciale urbano CD=Centro direzionale CS=Centro residenziale commerciale sud
C.N.E.=Centro residenziale commerciale nord-est C.N.O.=Centro residenziale commerciale nord-ovest
--- Limite nucleo centrale Limite zona vincolata a mt. 21.00 di altezza

A partire dalla tavola del 1976, sono stati rielaborati i dati nelle tavole in Q-GIS sotto riportate.

Nelle tavole “Indagine Variante n. 17” e “Indagine Variante n. 17 per la definizione delle zone omogenee A-B – DM 1444/68”, si evidenziano con perimetro nero tratteggiato il “Nucleo centrale”, assimilato alla zona di categoria A, e con perimetro continuo nero le zone di categoria B limitrofe al corso dei fiumi.

INDAGINE VARIANTE n.17

Legenda

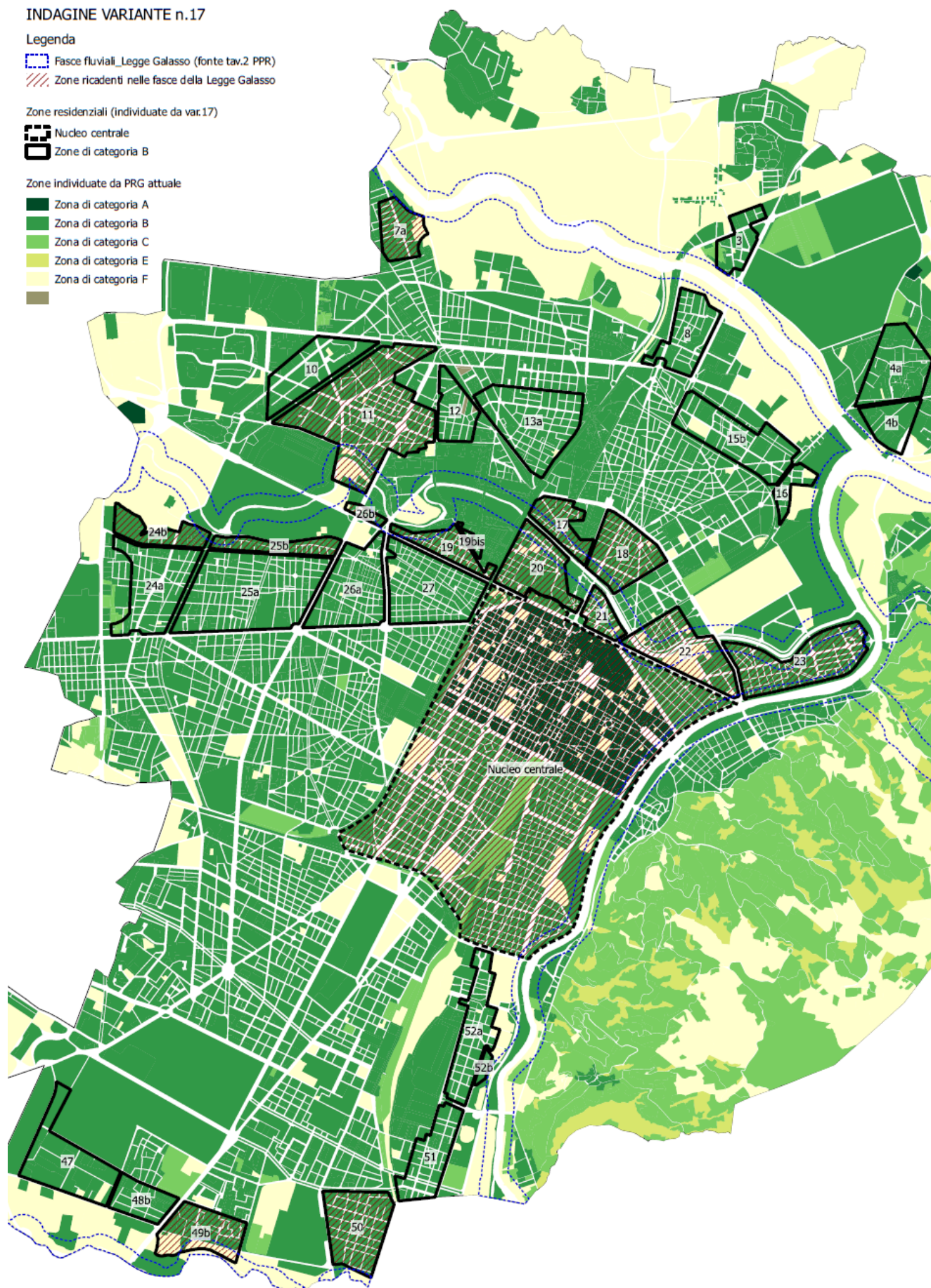
- Fasce fluviali_Legge Galasso (fonte tav.2 PPR)
- Zone ricadenti nelle fasce della Legge Galasso

Zone residenziali (individuate da var.17)

- Nucleo centrale
- Zone di categoria B

Zone individuate da PRG attuale

- Zona di categoria A
- Zona di categoria B
- Zona di categoria C
- Zona di categoria E
- Zona di categoria F



Nella seconda tavola "Indagine Variante n. 17 per la definizione delle Zone Omogenee A-B – DM 1444/68" in giallo sono identificate le aree di esclusione dai vincoli della cd. Galasso, comprendendo gli interi isolati interessati dall'intersezione della fascia dei 150 metri dal corso d'acqua, con il nucleo centrale e le zone di categoria B del PRG al 6 settembre 1985.

La definizione di tali aree è necessaria per individuare le porzioni su cui verificare puntualmente l'esclusione del vincolo.



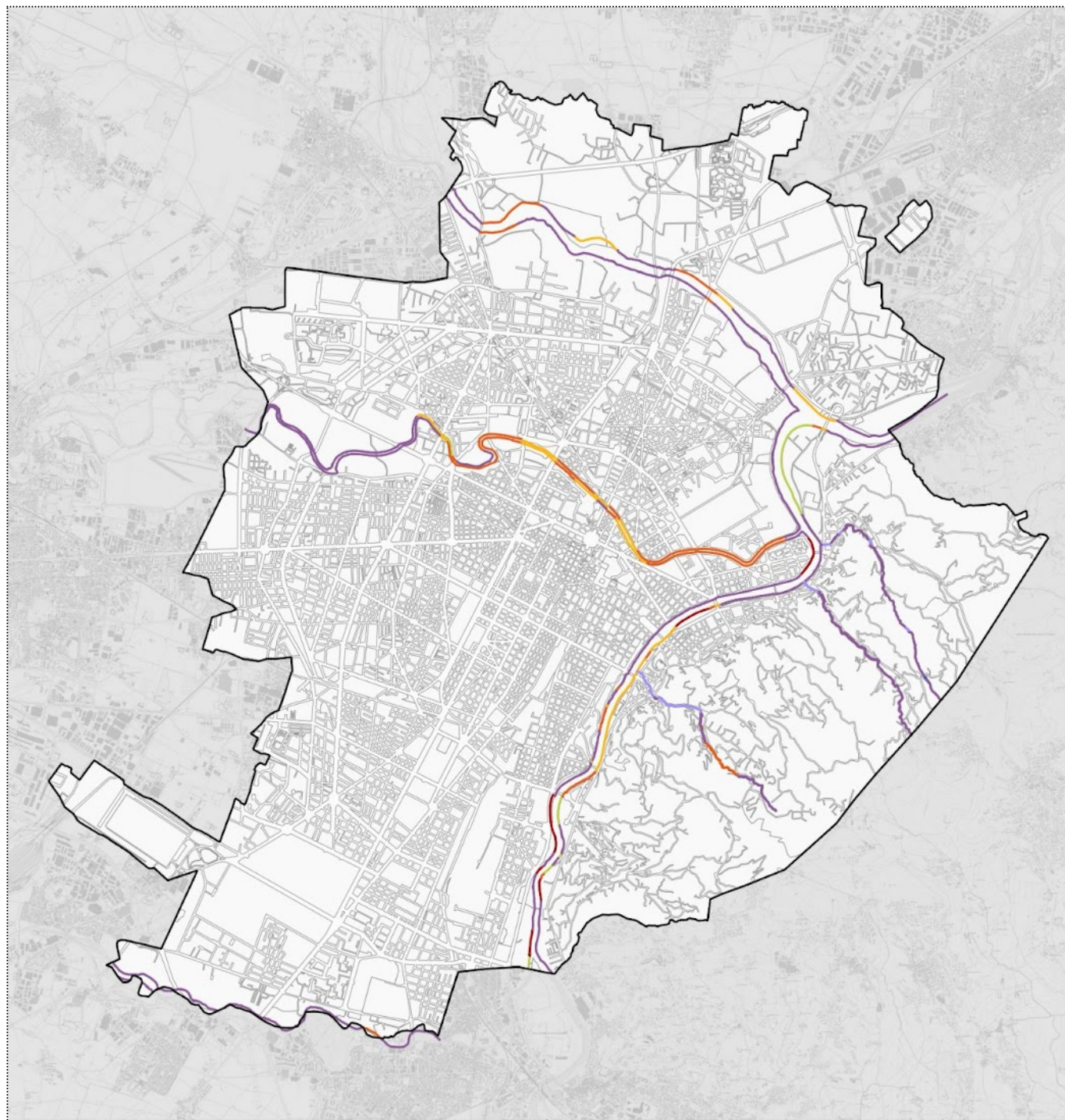
4. DEFINIZIONE DELLE TIPOLOGIE DI SPONDA AI SENSI DELL'ALLEGATO C DELLE NdA DEL PPR E DELIMITAZIONE DEI 150 METRI

▼ L'allegato C alle NdA del PPR "Delimitazione delle fasce di cui all'articolo 142, comma 1, lettere b) e c) del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. 42/2004)" stabilisce i criteri geometrici e le definizioni tecniche per l'individuazione e la rappresentazione delle fasce tutelate riguardanti i corpi idrici superficiali (laghi, fiumi, torrenti e corsi d'acqua).

La tutela paesaggistica sui fiumi, torrenti e corsi d'acqua si estende per una larghezza di 150 metri a partire dal ciglio di sponda, ovvero da argini artificiali, secondo le specifiche indicate nell'allegato C.

Sono state quindi individuate, per ogni corso d'acqua da tutelare, le tipologie di sponda esistenti ed è stato disegnato un limite spondale che costituisce il "punto zero" da cui calcolare la fascia dei 150 metri.

ESTRATTO DELLE TIPOLOGIE DI SPONDE ASSOCIATE AI SINGOLI CORSI D'ACQUA



PRG  **CITTÀ DI TORINO**

PROGETTO PRELIMINARE

titolo documento

TAVOLA DI STUDIO

Definizione delle tipologie di sponda ai sensi dell'Allegato C delle NdA del PPR

TAVOLA UNICA

Legenda

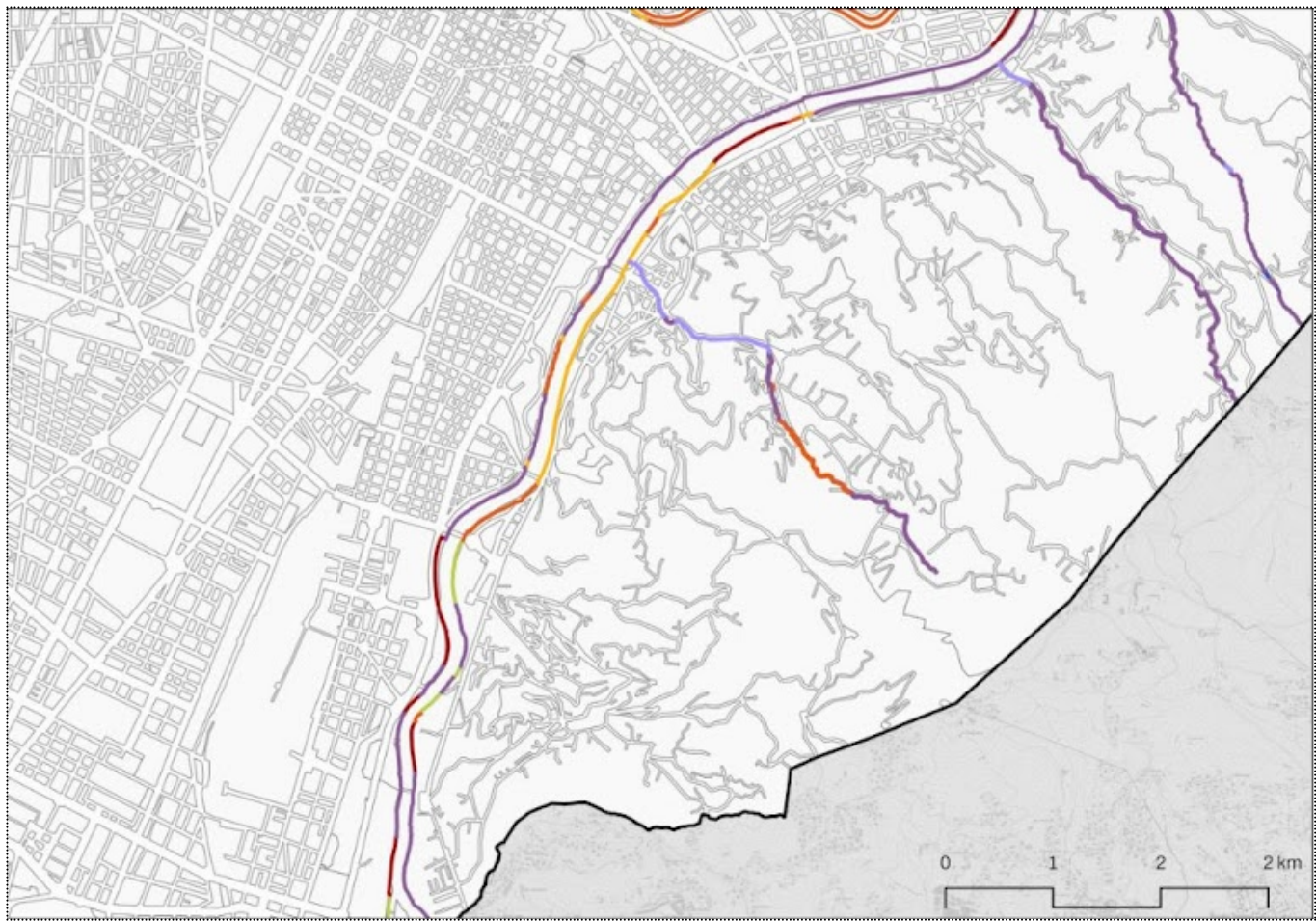
Sponde Fiumi e Torrenti

- 3a
- 4a
- 4b
- 4c
- 5

- Intubato
- Mancante
- Confine comunale



FIUME PO E RII COLLINARI

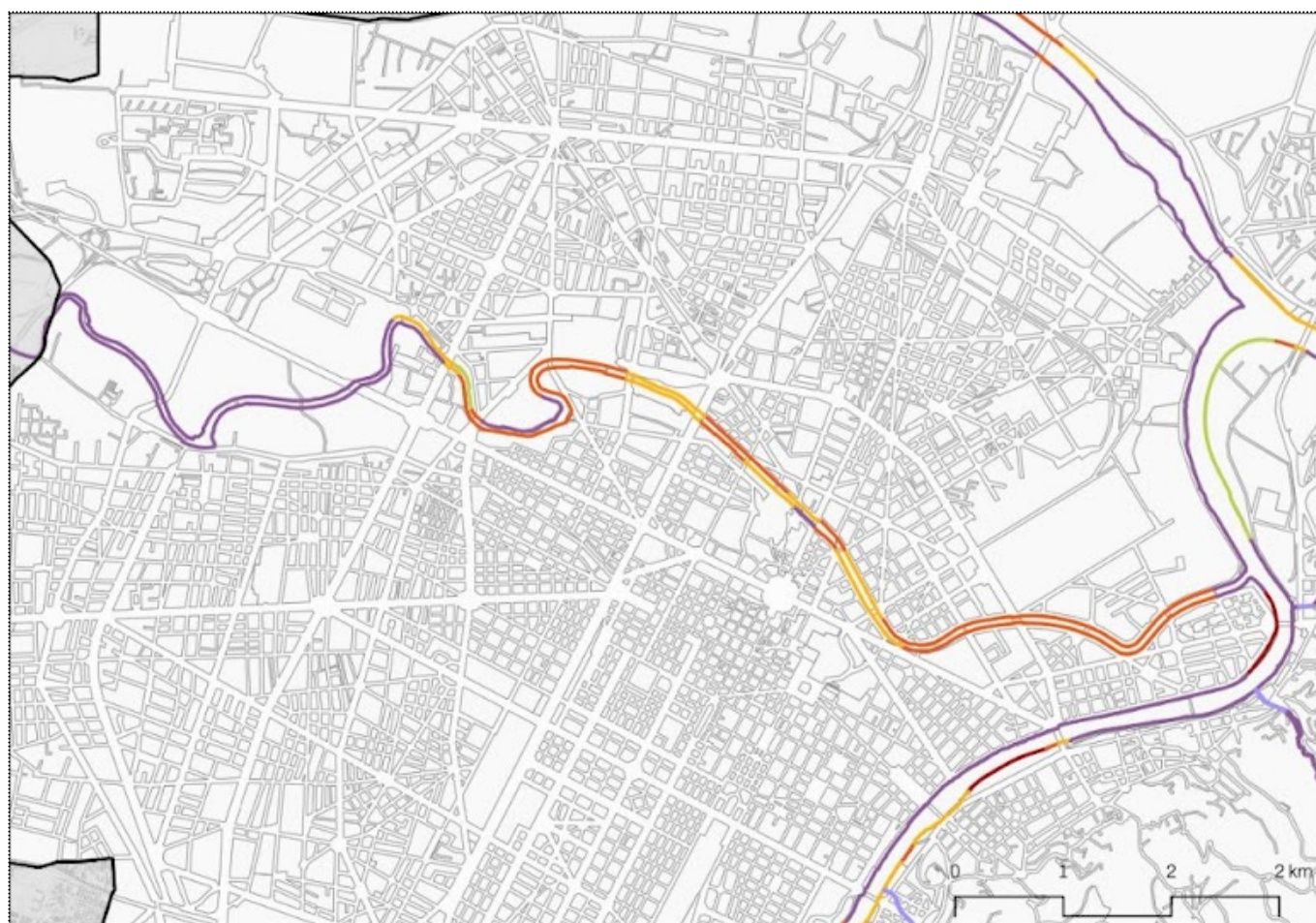


Legenda

Sponde Fiumi e Torrenti

- 3a
- 4a
- 4b
- 4c
- 5
- Intubato
- Mancante
- Confine comunale

TORRENTE STURA

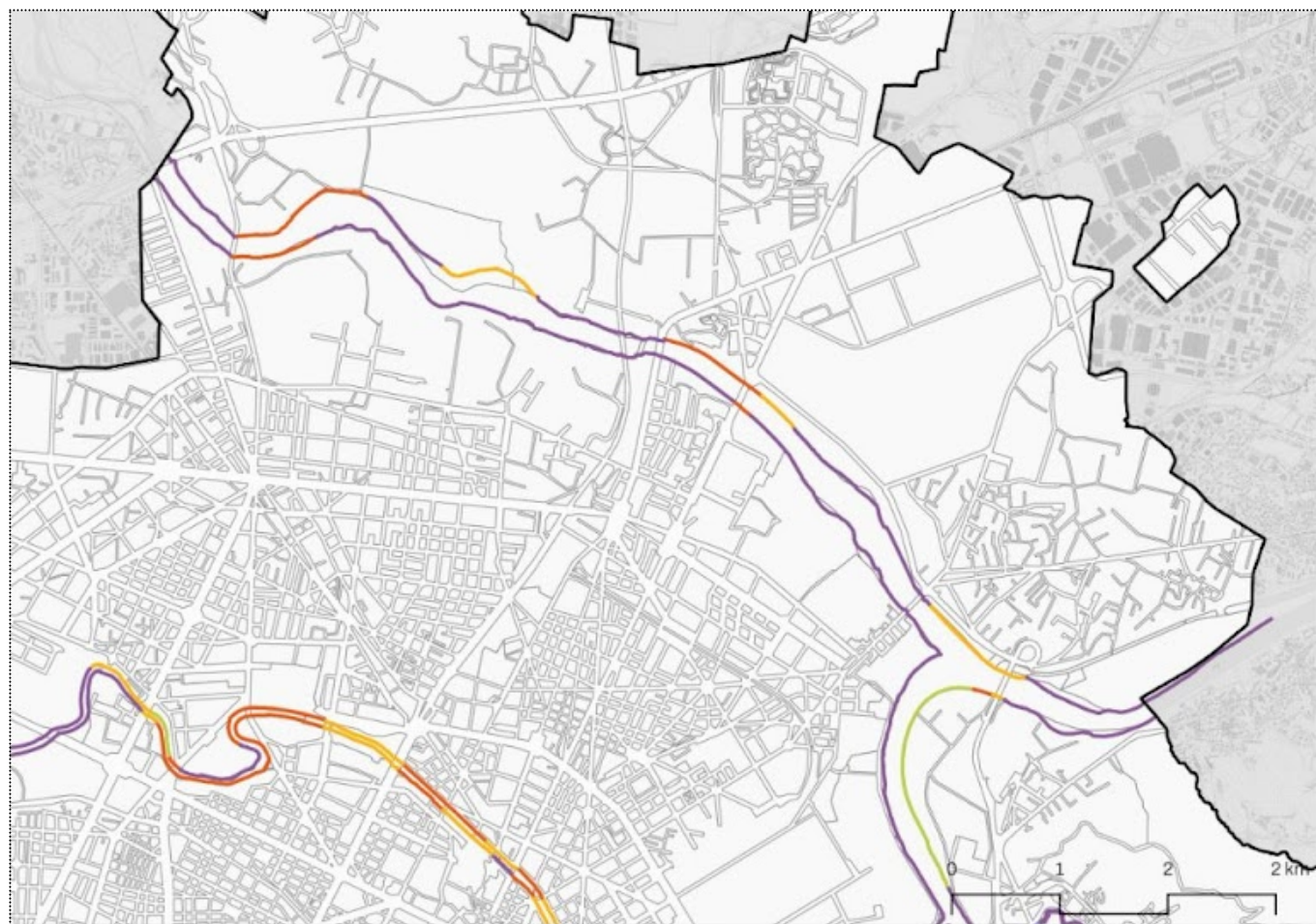


Legenda

Sponde Fiumi e Torrenti

- 3a
- 4a
- 4b
- 4c
- 5
- Intubato
- Mancante
- Confine comunale

FIUME DORA RIPARIA

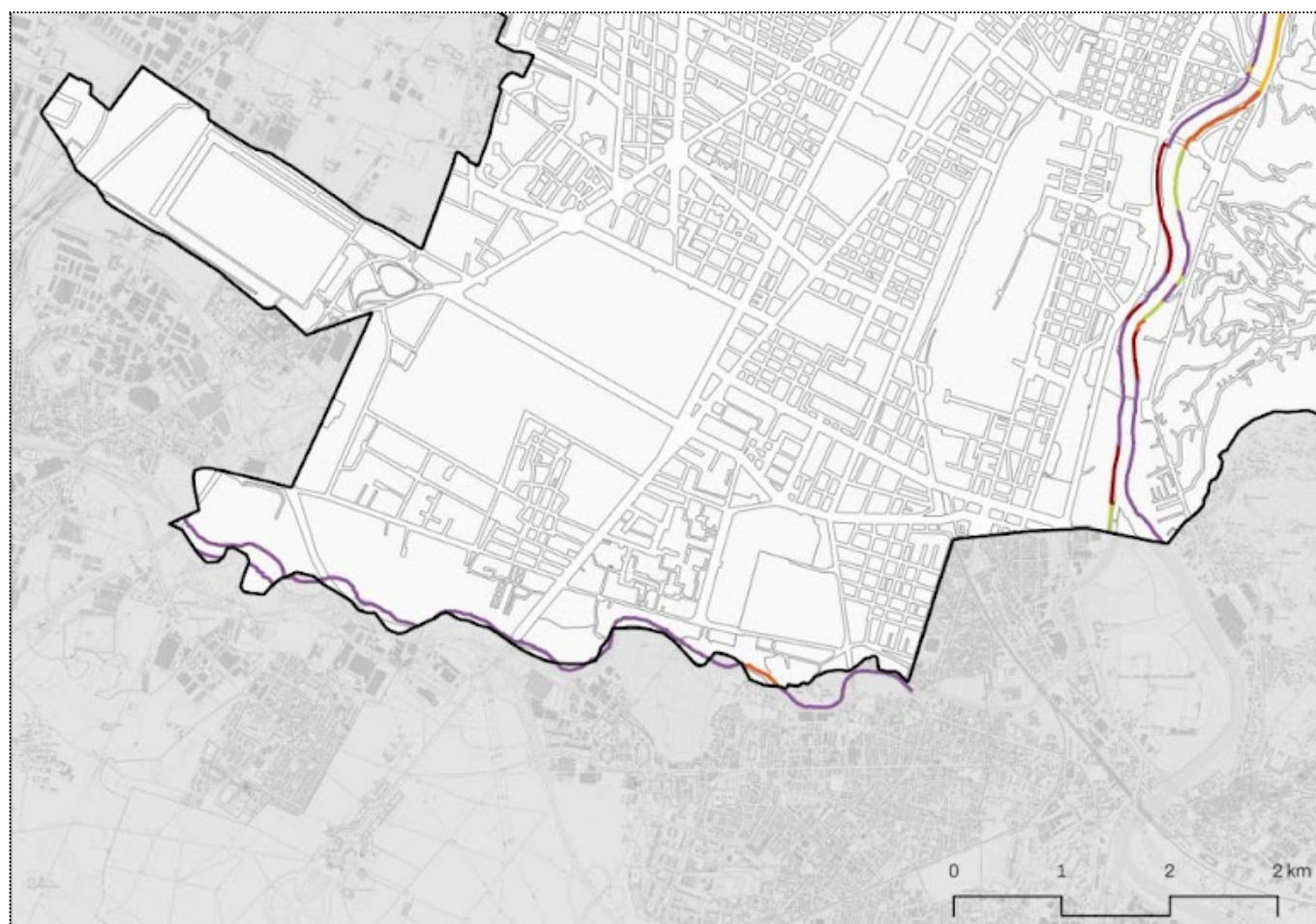


Legenda

Sponde Fiumi e Torrenti

- 3a
- 4a
- 4b
- 4c
- 5
- Intubato
- Mancante
- Confine comunale

TORRENTE SANGONE



Legenda

Sponde Fiumi e Torrenti

3a

4a

4b

4c

5

Intubato

Mancante

Confine comunale

IMMAGINI SIGNIFICATIVE RELATIVE ALLE VARIE TIPOLOGIE DI SPONDE

Immagine sponda 3a



Immagine sponda 4a



Immagine sponda 4b



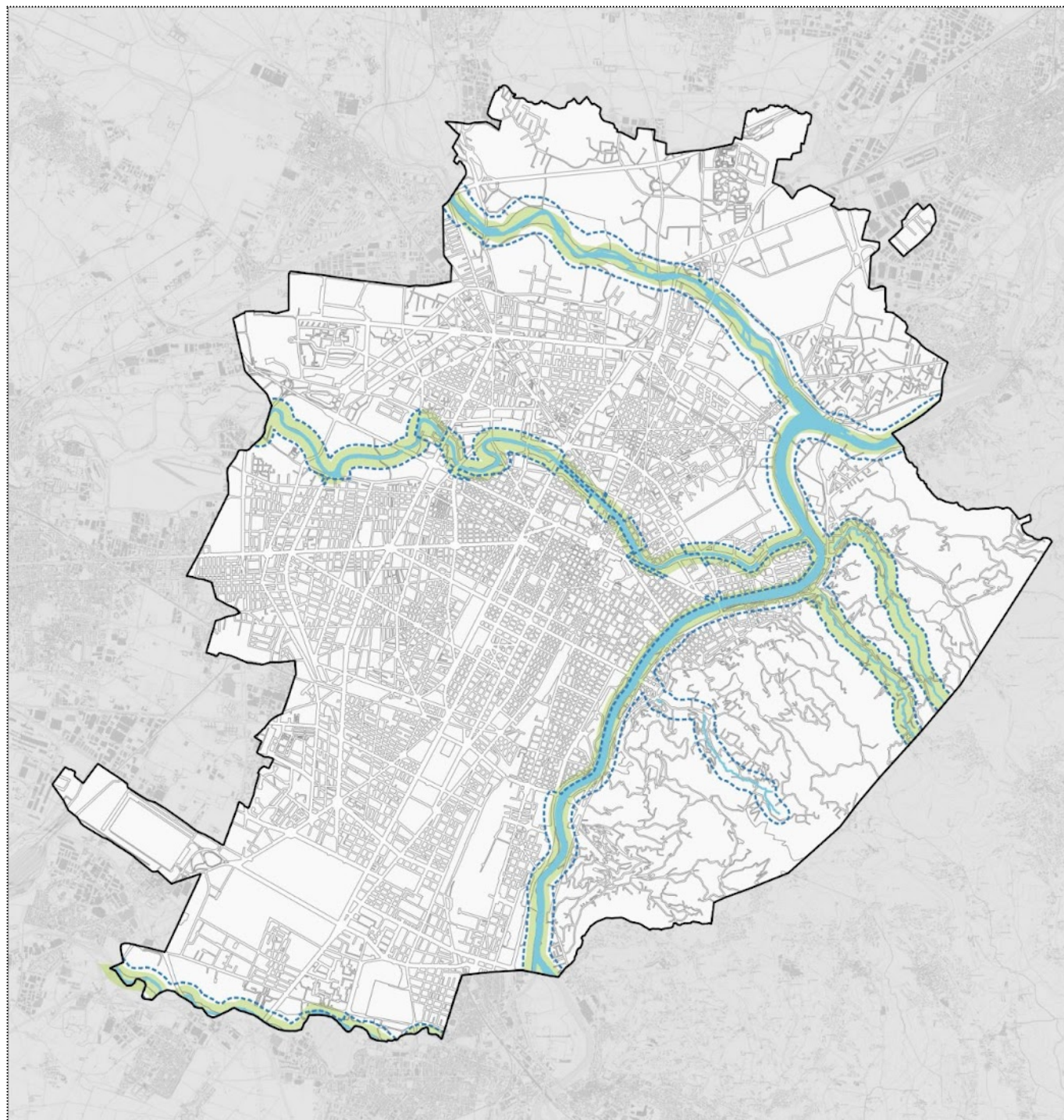
Immagine sponda 4c



Le tavole sono state elaborate con il programma Q-GIS, le cui tabelle associate riportano i singoli tratti e le relative tipologie di sponde.

La cartografia utilizzata è la BDT Base Dati Territoriale della Città di Torino, integrata nel Progetto della BD TRE della Regione Piemonte, disegnata alla scala 1:1000 e rappresentata nelle varie scale delle tavole di studio, che contiene i riferimenti alle tipologie di sponda.

Sulla base dei dati sopra descritti è stata disegnata la fascia dei 150 metri lungo tutti i corsi d'acqua, escludendo le aree indicate al punto 3 e si è prodotta la tavola sotto riportata, che comprende il vincolo indicato nella Tavola P2 del PPR (campitura verde) e la proposta di modifica (perimetro in blu tratteggiato).



Legenda

-  Corsi d'acqua
-  PPR_Tavola P.2 Beni Paesaggistici_ Aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 lettera c) del D.Lgs 42/2004_ Fascia di 150 m
-  Proposta di modifica delle aree tutelate per legge ai sensi dell'art.142 lettera c) del D.Lgs 42/2004_ Fascia di 150 m con esclusione delle aree omogenee A e B del D.M. 1444/78 ed ambiti destinati a zone per Edilizia Economica Popolare E
-  Confine comunale



CARTOGRAFIA

È stata condotta la verifica lungo le aste fluviali ai confini con i comuni contermini per l'eventuale adeguamento reciproco delle fasce di rispetto Galasso per i relativi corsi d'acqua.

Fiume Stura:

- Comune di Venaria: verificato, coerente
- Comune di Borgaro: verificato, coerente

Fiume Dora Riparia:

- comune di Collegno fasce coincidenti ma nella parte ricadente del comune di Collegno manca una piccola porzione di fascia relativa al tratto che scorre nel comune di Torino
- Fiume Po:
- comune di San Mauro torinese: fasce coincidenti
- comune di Moncalieri: fasce sostanzialmente coincidenti (meno coincidente dalla parte della sponda ovest)

Fiume Sangone:

- comune di Beinasco: da verificare con i disegnatori
- comune di Nichelino: verificato, coerente
- comune di Moncalieri: verificato, coerente